**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO**

**E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

**ITER E METODOLOGIA DEL LAVORO**

La presente bozza di regolamento rielabora e tiene conto:

1. del documento “Aggiornamento e sviluppo professionale” presentato alla Conferenza degli Ordini di Roma il 16 dicembre, derivato dal lavoro della Commissione istituita dal CNAPPC nel mese di ottobre 2011;
2. del documento e contributi elaborati dal Gruppo di lavoro per la qualificazione professionale istituito dalla Conferenza degli Ordini nel 2010;
3. del documento elaborato dal Gruppo di lavoro dell’Ordine di Padova;
4. del confronto e delle indicazioni emerse nell’incontro del 12 aprile 2012 nell’ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
5. del confronto e delle indicazioni emerse nell’incontro del 19 aprile 2012 nell’ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
6. del confronto e delle indicazioni emerse nell’incontro del 26 aprile 2012 nell’ambito del tavolo di lavoro promosso dalla Delegazione consultiva a base regionale;
7. delle osservazioni pervenute da parte dell’arch.Arnaldo Toffali, presidente dell’OAPCC di Verona;
8. della documentazione relativa alle esperienze e regolamenti vigenti di altri Ordini e Collegi;

Sono inoltre da considerare:

1. l’urgenza dei tempi;
2. la necessità di un successivo confronto con gli altri tavoli di lavoro per gli aspetti correlati;
3. il confronto con gli altri Ordini e Collegi di area tecnica;
4. i possibili correttivi susseguenti alla definitiva approvazione dei principi dell'atteso DPR e altresì, in generale, i contenuti e ~~le~~ prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.
5. le valutazioni che potranno essere apportate dalla Conferenza degli Ordini;
6. le valutazioni e le determinazioni di competenza del Consiglio Nazionale;
7. i contenuti e le prescrizioni discendenti dalla normativa nazionale in corso di emanazione.

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO**

**E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

**INTRODUZIONE**

Il Codice Deontologico degli Architetti Italiani, in premessa, recita: “*Il ruolo riconosciutogli dalla Società* *richiede che l’Architetto curi la propria formazione,conservando e accrescendo il sapere con particolare* *riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni* *economiche, sociali e culturali*.”. In particolare, l’articolo 7 è interamente dedicato all’aggiornamento:

“*1. L’Architetto* *deve curare costantemente la propria preparazione* *professionale, conservando e accrescendo il suo sapere* *con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta* *l’attività. 2.L’aggiornamento è curato con lo studio* *individuale e la partecipazione a iniziative di formazione.*

*3.* *La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione* *professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di* *osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente* *articolo.*”.

L’aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma della intera società.

Esso traduce l’obiettivo di garantire, a tutela della Collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un ~~adeguato~~ esercizio professionale qualitativamente elevato.

Competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale.

La volontà di individuare criteri e modalità efficaci per dar corso ad una continuativa evoluzione formativa del professionista, oltre che necessaria conseguenza dell'adeguamento alle Direttive dell'Unione Europea ~~alla~~ e della continua evoluzione (ma altresì superproduzione ed involuzione) della normativa del nostro Paese, contribuisce al conseguimento di una prestazione intellettuale di ~~decisa~~ appropriata qualità e competenza professionale.

Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale rappresenterà per quanto sopra l’impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare sinergicamente nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la figura dell’architetto nella società nazionale ed internazionale.

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO**

**E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

**REGOLAMENTO**

**Art. 1 – Definizione, ambito di applicazione e obiettivi**

1. L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (ASPC) per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori rappresenta ogni attività che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell'architettura, della società e dell'ambiente.
2. Le attività di ASPC comprendono:
   1. attività regolate, quali ad esempio convegni, seminari, corsi, masters, workshops, attività ordinistiche ed altre iniziative, anche tramite formazione a distanza (allegato 1);
   2. attività particolari (allegato 2).
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli iscritti all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
4. La pratica di mantenere ed aggiornare la preparazione professionale individuale attraverso l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nelle diverse tematiche oggetto dell’attività professionale è obbligo previsto dal Codice deontologico della Professione.
5. L’iscritto all’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del presente regolamento, le attività di ASPC da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
6. Le attività di ASPC devono essere informate a perseguire i seguenti obiettivi:
   1. proteggere l'interesse collettivo salvaguardando le aspettative della committenza;
   2. completare lo studio e l’approfondimento culturale e tecnico-scientifico individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità;
   3. migliorare e perfezionare la competenza tecnica e professionale individuale;
   4. promuovere il più ampio accesso di tutti gli Iscritti alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale attraverso l'adozione di politiche tese al contenimento dei costi.

**Art.2 – (proposta 1) Verifica dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali**

1. Il periodo dell’attività di ASPC è annuale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
2. L’unità di misura dell’attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP) che corrisponde, se non diversamente specificato, ad un'ora di formazione.
3. L’iscritto ha l’obbligo di:
   1. acquisire annualmente 30 CFP, di cui almeno 4 CFP per ogni anno derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l’Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell’esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie;
   2. documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale l’attività di ASPC effettivamente svolta tramite le modalità di cui al successivo articolo 3, comma 8.

**Art.2 – (proposta 2) Verifica dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuativo e crediti formativi professionali**

1. Il periodo di verifica dell’ attività di ASPC è triennale. I trienni formativi costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L’anno di ASPC coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’ordine. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
3. L’unità di misura dell’ attività di ASPC è il credito formativo professionale (CFP).
4. L’assegnazione dei CFP è riconosciuta nella misura di: 1 CFP/ora
5. L’iscritto ha l’obbligo di:
   1. acquisire 90 CFP in ciascun triennio, di cui almeno 4 CFP per ogni anno, derivanti da attività di ASPC di cui al comma 3 a) del presente articolo;
   2. documentare ogni anno al proprio Ordine territoriale, l’attività di ASPC effettivamente svolta, anche tramite autocertificazione;

**Art.3 – Gestione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo**

1. Tenuto conto che chiunque può presentare proposte, organizzare e svolgere eventi finalizzati all'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ( CNAPPC) e gli Ordini territoriali concorrono, in accordo alla ripartizione delle competenze di seguito indicate, alla gestione, realizzazione e controllo del programma di ASPC.
2. Il CNAPPC:
   1. approva e modifica, sentita la Conferenza Nazionale degli Ordini, il presente Regolamento ed i relativi Allegati;
   2. assume, con il supporto di un'apposita Commissione permanente, compiti di promozione, monitoraggio, ~~e~~ coordinamento generale e vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali;
   3. realizza e sviluppa una Piattaforma Informatica Nazionale (PIN) per organizzare la registrazione degli eventi di ASPC validati e delle attività curricolari di ASPC di ogni Iscritto, comprensive di attribuzione di CFP e, più in generale, un'efficace gestione coordinata delle attività di ASPC sul Territorio nazionale;
   4. fissa i criteri e fornisce assistenza nella valutazione e nella predisposizione delle attività di ASPC promosse dagli Ordini territoriali;
   5. assicura ampia diffusione delle ASPC tra tutti gli iscritti, nonché l’uniformità dei parametri di riconoscimento dei crediti formativi;
   6. promuove propri eventi ed iniziative di ASPC;
   7. valida preventivamente gli eventi da svolgersi all'estero.
3. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei criteri e dei modi stabiliti dal CNAPPC ai sensi del presente Regolamento:
   1. promuove e valida preventivamente propri eventi ed iniziative di ASPC anche con il supporto di soggetti all'uopo delegati; in quest'ultimo caso mantiene comunque la piena responsabilità di risultato;
   2. istruisce e valuta preventivamente le richieste di validazione di eventi formativi avanzati da soggetti terzi;
   3. diffonde tra i propri iscritti, quale buona pratica professionale ed obbligo deontologico, la natura e le finalità dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo;
   4. svolge attività di controllo, anche a campione; a questo scopo può chiedere ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, o all’Iscritto, tutti i chiarimenti e la documentazione che ritengono necessarie.
4. Le attività di ASPC di cui all’art.1 comma 2, lettera b (attività regolate) devono essere sottoposte a preventiva validazione e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali (CFP) da parte del CNAPPC o degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati.
5. La validazione attribuita da parte del CNAPPC e degli Ordini territoriali o dai soggetti da essi delegati è riservata all’evento proposto, non al soggetto proponente.
6. è istituito il Curriculum Individuale della Formazione (CIF), inserito nella banca dati del CNAPPC, consultabile on-line, nel quale devono essere riportati i crediti formativi maturati. Gli iscritti sono tenuti alla registrazione della propria attività formativa regolata e libera oltre che conservare la documentazioni che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento.

**Art. 4 – Esoneri**

1. Gli Iscritti sono esonerati dall’obbligo dell’attività di ASPC, con obbligo di comunicazione all’Ordine, nei seguenti casi:
   1. maternità e paternità;
   2. malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determino l’interruzione o impedimento della attività professionale e/o formativa per almeno 6 mesi.
2. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può inoltre esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di ASPC, in altri casi di documentato e motivato impedimento.
3. All’esonero consegue la riduzione dei CPF da acquisire, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità.
4. Gli iscritti che non esercitano la professione, in nessuna forma libera o dipendente, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di ASPC. In questo caso l’iscritto dovrà attestare sotto la propria responsabilità la sua condizione all’Ordine territoriale di appartenenza.
5. Per gli iscritti con più di 35 anni di iscrizione i CFP sono ridotti del 50%.
6. Agli obblighi delle attività di ASPC sono esonerati, per i primi tre anni, quegli iscritti che hanno svolto il tirocinio post-laurea convenzionato con l’Ordine.

**Art.5 – Illeciti disciplinari**

1. Il mancato rispetto dell’obbligo di ASPC e la mancata o l’infedele certificazione del percorso formativo seguito costituisce violazione delle Norme deontologiche a cui si rimanda per la specifica regolamentazione.
2. L'Ordine territoriale, preliminarmente all'avvio del procedimento disciplinare e su richiesta motivata dell'iscritto che non avesse conseguito l'ammontare minimo di CFP, può concedere un periodo di tempo non superiore a sei mesi per la regolarizzazione della posizione.

**Art.6 – Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno 1 gennaio 2013.
2. Il Regolamento è attivato in via transitoria per la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, a seguito del riscontro di monitoraggio, potrà essere oggetto di revisione ed eventuale modifica.
3. Il CNAPPC si riserva di emanare ulteriori norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente Regolamento.
4. Durante il periodo transitorio i CFP da acquisire nell'anno formativo sono limitati a 20 di cui almeno 3 CFP derivanti da attività di ASPC aventi oggetto il ruolo delle professioni intellettuali, l’Ordinamento professionale, l'istituto previdenziale, la Deontologia, il sistema fiscale, gli standards prestazionali e gli afferenti costi di produzione, la gestione dell’esercizio professionale e delle connesse responsabilità di legge individuali e/o societarie
5. Dopo l’entrata in vigore del regolamento, chi avesse investito negli ultimi 3 anni in attività formativa certificata da specifici e qualificati attestati di frequenza potrà chiederne il riconoscimento da riportare nel proprio Curriculum individuale della Formazione (CIF).

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO**

**E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO**

**ALLEGATO 1: ATTIVITà REGOLATE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. **CFQ** - Corso Formativo Qualificante: acquisizione di competenze basate su conoscenze originali ed innovative in un determinato settore
   1. base - 1 CFP per ogni ora di formazione
   2. con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
   3. con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
2. **CFT** - Corso Formativo Tecnico-strumentale: apprendimento di specifiche competenze utili al miglioramento della prestazione professionale (lingua, software, strumenti, ecc.)
   1. base - 1 CFP per ogni ora di formazione
   2. con verifica finale - 1 CFP per ogni ora di formazione più 2 CFP per la verifica finale
   3. con verifica finale e periodo di *tutorage* - 1 CFP per ogni ora di formazione più 4 CFP per la verifica finale e periodo di *tutorage*
3. **CFA** - Corso Formativo Abilitante: preparazione obbligatoria finalizzata all'acquisizione di abilitazioni specifiche, comprensiva dei successivi piani di aggiornamento (sicurezza in cantiere, certificazione energetica, acustica, prevenzione incendi, ecc.)
   1. corso di abilitazione - 1 CFP ogni otto ore di formazione
   2. corso di aggiornamento - 1 CFP ogni otto ore di formazione
4. **CON** - Convegno, seminario, tavola rotonda
   1. 1 CFP ogni due ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
5. **COP** - Comunicazione su Prodotto (caratteristiche, prestazioni, modalità di posa, ecc. - generalmente in collaborazione con le ditte produttrici)
   1. 1 CFP ogni tre ore di durata dell'evento (max 5 CFP)
6. **ALF** - Altre Attività Formative: visite a mostre, fiere, viaggi di studio, eventi speciali, ecc.

da valutare singolarmente in base al programma previsto - da un minimo di 1 CFP al massimo di 5 CFP per evento.

**ALLEGATO 2: ATTIVITà PARTICOLARI E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)**

Tutte le attività devono essere preventivamente validate.

1. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente dell'Ordine di appartenenza rilascia certificazione dei CFP sulla base dei valori di seguito riportati. La ripetizione della medesima attività non potrà produrre alcun riconoscimento di CFP.
   1. relazioni e/o docenze in convegni, seminari, corsi e master validati ai sensi del presente regolamento o da altri organismi riconosciuti: 3 CFP a intervento (max 9 CFP)
   2. docenze presso istituti universitari o enti equiparati: da 1 a 10 CFP (max 10 CFP)
   3. docenze presso scuole secondarie di secondo grado o enti equiparati: da 1 a 4 CFP (max 4 CFP)
   4. partecipazione attiva a commissioni e gruppi di lavoro istituiti o riconosciuti dal CNAPPC e/o dagli Ordini territoriali: 1 CFP per ogni incontro (max 5 CFP)
   5. partecipazione in qualità di membro effettivo a commissioni giudicatrici di concorsi, per gli esami di Stato, premi di architettura: 5 CFP (max 5 CFP)
   6. attività di tutor relativo a tirocini formativi riconosciuti e convenzionati: 1 CFP ogni 50 ore di tirocinio (max 6 CFP)

**ALLEGATO 3: ARTICOLAZIONE PERCORSI FORMATIVI E OBIETTIVI DI QUALITà** (da definire)

**ALLEGATO 4: MODALITA’ OPERATIVE** (da definire)